



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI  
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- Alle Direzioni Generali Territoriali
- Agli Uffici Motorizzazione Civile
- Ai CPA
- Alla Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
[dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it)
- Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Mobilità trasporti e telecomunicazioni  
Motorizzazione civile  
[motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it](mailto:motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it)
- Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Dipartimento Infrastrutture e mobilità  
Ufficio Motorizzazione  
[mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it](mailto:mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it)
- Alla Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
[motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it](mailto:motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it)
- Alla Regione Valle d'Aosta –  
Ufficio Motorizzazione  
[trasporti@pec.regione.vda.it](mailto:trasporti@pec.regione.vda.it)

**OGGETTO: Circolare prot. n. 9716 del 23 marzo 2023 – Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario – Chiarimenti interpretativi par.1.2.5**

Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti interpretativi in merito al par.1.2.5 della circolare in oggetto, a seguito di richieste pervenute a questa Direzione Generale in ordine alle condizioni in presenza delle quali i veicoli, oggetto di acquisto intracomunitario, debbano essere sottoposti a preventiva visita e prova ai fini della loro nazionalizzazione.

Al riguardo, occorre anzitutto precisare che i Regolamenti UE relativi all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, hanno previsto più tipologie di omologazione, alcune delle quali con validità limitata al territorio dello Stato membro



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI  
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

che le ha rilasciate, in quanto ottenute in rispondenza a prescrizioni **alternative** a quanto previsto dai regolamenti.

A titolo di esempio, il Regolamento 2018/858 prevede:

- 1) Omologazione globale del tipo (numerazione del certificato di omologazione nella forma **ex\*2018/858\*xxxx\*xx**);
- 2) Omologazione UE di veicoli prodotti in piccola serie (art.41 del Reg.2018/858 - numerazione del certificato di omologazione nella forma **ex\*KS18/858\*xxxx\*xx**);
- 3) Omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie (art.42 del Reg.2018/858 - numerazione del certificato di omologazione nella forma **ex\*NKS18/858\*xxxx\*xx**);
- 4) Omologazione individuale UE (art.44 del Reg.2018/858 - numerazione del certificato di omologazione nella forma **ex\*IV18/858\*xxxx\*xx**);
- 5) Omologazione individuale nazionale (art.45 del Reg.2018/858 - numerazione del certificato di omologazione nella forma **ex\*NIV18/858\*xxxx\*xx**).

Le omologazioni di cui ai casi 1), 2) e 4) sono conformi a tutte le prescrizioni previste dal Regolamento 2018/858, mentre le omologazioni di cui ai casi 3) e 5) sono ottenute in deroga a talune prescrizioni.

Ne consegue pertanto che, per principio di carattere generale, **sono in ogni caso esentati da visita e prova i veicoli di provenienza UE per i quali al punto (K) della carta di circolazione estera, ovvero dalla documentazione tecnica integrativa, sia riscontrabile la piena rispondenza alle normative europee vigenti al momento della prima immatricolazione:**

- Direttiva 2007/46/CE o Regolamento (UE) 2018/858 (veicoli M, N e O);
- Direttiva 92/53/CEE o 98/14/CE o Direttiva 2001/116/CE (M1);
- Regolamento (UE) 168/2013 o Direttiva 2002/24/CE o Direttiva 92/61/CEE (veicoli L).

Viceversa, laddove sia riscontrabile una **omologazione prevista da normativa europea ma con validità limitata allo Stato Membro che l'ha rilasciata, è necessaria la valutazione da parte di un CPA** in merito alle eventuali deroghe concesse e alle prescrizioni alternative adottate, nonché in merito alla necessità di sottoporre il veicolo a visita e prova. Tali deroghe sono, altresì, soggette al parere favorevole della Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione, sulla base del rapporto che il CPA redige e trasmette alla Divisione stessa (v. par. 5.4.1 della circolare DGMOT – Div. 3 - prot. n. 307030 del 30.10.2020).

**I veicoli di provenienza UE con omologazione nazionale antecedente all'entrata in vigore dell'obbligo dell'omologazione europea, devono essere sottoposti a visita e prova presso gli UMC, ad eccezione dei veicoli M1 ed L che ne risultano comunque esentati.**

Si specifica, inoltre, che anche per i veicoli N3 originariamente muniti di COC, già immatricolati in un altro Stato membro e che non abbiano subito modifiche rispetto all'omologazione originale, **con revisione non in corso di validità**, non è necessaria visita e prova ai fini della immatricolazione.

(ing. Pasquale D'Anzi)